

**CODICE DI CONDOTTA
PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
“ANALISTA BIOGRAFICO A ORIENTAMENTO FILOSOFICO - SABOF”**

La Società di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico (d'ora in avanti Società), con sede a Milano, via Piranesi 10/12, al fine di valorizzare le competenze dei propri associati e di garantire il rispetto delle regole deontologiche nell'esercizio della professione di «analista biografico a orientamento filosofico», ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «disposizioni in materia di professioni non organizzate»,

PREMESSO CHE

- i. l'analisi biografica a orientamento filosofico (Abof), nata agli inizi degli anni duemila nell'area milanese e oggi praticata in varie città italiane, è un approccio filosofico alla relazione di accompagnamento e cura;
- ii. l'analisi biografica a orientamento filosofico, attraverso una rivisitazione e integrazione della filosofia, della sensibilità delle psicologie del profondo e di ogni tradizione culturale e spirituale volta ad estendere e approfondire la consapevolezza della persona, individua un'area di studio e di pratiche per gli individui e i gruppi che esplora le implicazioni biografiche, la spinta vocazionale, le attitudini e le risorse del proprio progetto esistenziale in una prospettiva di responsabilità individuale, interpersonale e comunitaria;
- iii. l'analisi biografica a orientamento filosofico attiene alla conoscenza di sé come cifra originaria della cura filosofica, rivolgendosi alla totalità dell'esperienza del soggetto e alla sua capacità di reperire un senso vitale nel flusso molteplice dell'esperienza e dell'esistenza nelle sue ineludibili sfide, ordinarie e non psicopatologiche, comuni nella vita di tutti gli umani;
- iv. l'analisi biografica a orientamento filosofico è una pratica filosofica e richiede pertanto ai fini del suo esercizio, oltre alla competenza professionale, l'indirizzo vocazionale alla filosofia, quale dedizione agli esercizi filosofici personali e comunitari;
- v. la Società (www.sabof.it) in epigrafe indicata è nata nel 2013 a Milano e riunisce gli analisti biografici a orientamento filosofico formati nella scuola quadriennale Philo – Pratiche filosofiche (www.scuolaphilo.it), gli psicologi, psicoterapeuti, psicanalisti, psichiatri nonché i professionisti che pur provenendo da una diversa formazione universitaria e post-universitaria trovano nella Società una comunità dialogica e interdisciplinare di formazione permanente e di ricerca orientata da una visione integrata di diversi approcci alla cura intesa in senso filosofico ed esistenziale.
- vi. ai fini del presente codice di condotta: i) l'«analista biografico a orientamento filosofico» (d'ora in avanti anche solo «analista») è il professionista che, iscritto alla Società come socio ordinario, esercita l'analisi biografica a orientamento filosofico; ii) l'«analizzante biografico a orientamento filosofico» (d'ora in avanti anche solo «analizzante») è colui che si rivolge a un analista e beneficia delle prestazioni professionali offerte da quest'ultimo;

APPROVA E ADOTTA

il presente codice di condotta.

ARTICOLO 1

Sono iscritti alla Società come soci ordinari coloro che a) abbiano validamente frequentato il corso quadriennale di specializzazione superiore in «Analisi Biografica a Orientamento Filosofico» organizzato da Philo – Pratiche filosofiche e che già esercitano la pratica professionale dell'analisi biografica a orientamento filosofico oppure b) coloro che siano in possesso di un *curriculum vitae* idoneo all'esercizio della professione di analista biografico a orientamento filosofico e che esercitano già la professione analitica.

Sono iscritti alla società come soci ricercatori coloro che non sono in possesso di un *curriculum vitae* idoneo all'esercizio della professione di analista biografico a orientamento filosofico e che non esercitano dunque la professione dell'analisi biografica a orientamento filosofico; essi partecipano alla vita culturale e formativa della Società come “soci ricercatori” che hanno maturato diverse formazioni ed esperienze professionali nell'ambito della cura esistenziale e relazionale (per esempio insegnamento, formazione, counseling, coaching, accompagnamento spirituale, assistenza alle cure palliative)

Ai fini della ammissione alla Società è necessario comunque il possesso di un diploma di laurea .

L'iscrizione alla Società determina in capo a ogni socio ordinario professionista e a ogni socio ricercatore l'obbligo di rispettare le norme contenute nel presente codice di condotta.

ARTICOLO 2

Ferma l'assenza di un vincolo di rappresentanza esclusiva, possono contraddistinguere la propria attività riferendosi alla Società soltanto coloro che vi risultino validamente iscritti come soci fermo restando l'obbligo di esplicitare nei propri curriculum e testi promozionali la differenziazione tra il titolo di “analista biografico a orientamento filosofico - Sabof” che compete soltanto i soci ordinari professionisti in analisi biografica a orientamento filosofico e il titolo di “socio ricercatore Sabof” che compete i soci ricercatori che non esercitano la professione dell'analisi biografica a orientamento filosofico.

ARTICOLO 3

L'analista biografico a orientamento filosofico (come dal testo "Chi è e cosa sa fare l'analista biografico a orientamento filosofico" allegato allo Statuto Sabof sotto la lettera “A”):

- a) esercita la propria attività nel rispetto delle competenze riservate dalla normativa vigente ai professionisti iscritti in albi, elenchi o registri comunque denominati tenuti da ordini o collegi professionali istituiti per legge;
- b) coltiva e approfondisce, in un'ottica di formazione permanente, lo studio della storia collettiva e la capacità di leggere i contesti e le cornici delle relazioni duali e dei processi individuali;
- c) aiuta l'analizzante a riportare ai nessi biografici ogni contenuto, invitandolo all'autoriflessività propria della narrazione autobiografica;
- d) si rapporta con l'analizzante sentendo e interrogando ciò che passa nella relazione, accogliendo esperienze emotive e capacità cognitive sedimentate nella storia del suo o dei suoi interlocutori;

- e) valorizza e legge le forme del pensiero immaginativo insieme a quelle del senso comune e dell'argomentazione;
- f) valorizza e integra gli esercizi di consapevolezza della filosofia antica, gli esercizi spirituali antichi e rinnovati e le elaborazioni simboliche delle immagini dei sogni, delle fantasie, del gioco e del patrimonio letterario e artistico dell'umanità;
- g) attinge alla dimensione formativa e curativa delle pratiche di consapevolezza corporea, maturata nella sua esperienza formativa nella Scuola di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico e in altri contesti interdisciplinari;
- h) indirizza l'analizzante all'apprendimento di pratiche di consapevolezza e presenza corporea che possono elicitare risorse significative per la realizzazione di un percorso di cura filosofica della propria vicenda biografica;
- i) costruisce regole e tecniche di assetto o *setting* interiore ed esteriore degli incontri con avveduta propensione a studiarne l'applicazione individualizzata;
- j) esercita la propria attività nella consapevolezza di rispondere a un bisogno e di rappresentare una funzione educativa e pedagogica sempre presenti nelle relazioni;
- k) sulla scia della tradizione filosofica antica si fa testimone del valore del magistero interiore e della generatività di una posizione esistenziale di costante, necessario e permanente apprendimento, aiuta a valorizzare la ricerca del 'maestro interiore' dovendo e sapendo essere sempre allievo delle situazioni e degli incontri;
- l) valorizza la formazione personale come analista biografico a orientamento filosofico intesa anche come gesto permanente tramite aggiornamenti teorici ed applicativi;
- m) mostra la possibilità di 'immaginare altrimenti' le situazioni, le comunicazioni, le inerzie e gli ostacoli;
- n) aiuta a intravedere in modo filosofico, vivo, biografico, partecipe e attento ai dettagli la possibilità di trascendere la prospettiva egoica, nel senso della ricerca di un pensiero-discorso vero (capace cioè di sostenere ed esprimere la complessità del reale), di trascendere il proprio interesse per l'interesse comune, di trascendersi nella conoscenza e nel sentimento della cosmicità dell'esistenza, nonché di trascendere qualsiasi maestro per la sequela della figura interiore della saggezza-conoscenza.

ARTICOLO 4

Al primo contatto con l'analizzante, l'analista lo informa in modo completo e comprensibile delle modalità di esercizio della propria attività e delle finalità della stessa, raccogliendone il consenso informato attraverso la sottoscrizione del modello approvato dalla Commissione Deontologica della Società.

Qualora l'attività professionale sia resa in favore di soggetti di minore età o comunque privi della capacità di agire, qualsiasi forma di contatto è subordinata alla prestazione del consenso informato di chi esercita sui medesimi la potestà genitoriale o la tutela.

ARTICOLO 5

Qualora l'analista, al primo contatto con l'analizzante oppure nel corso dell'analisi, individui dimensioni di sofferenza e disorientamento dell'analizzante che richiedano l'esercizio di competenze riservate dalla normativa vigente ai professionisti iscritti in albi, elenchi o registri comunque denominati tenuti da ordini o collegi professionali istituiti per legge, si impegna a ricercare una collaborazione con altri professionisti o concorda con l'analizzante la eventuale

sospensione del percorso analitico biografico a orientamento filosofico proponendo l'invio ad altro professionista .

In tal caso, qualora l'analizzante oppure, in caso di minori, l'esercente la potestà genitoriale o la tutela, ne faccia richiesta, l'analista lo indirizza verso professionisti che siano in possesso di idonee competenze professionali, eventualmente facendo conoscere a questi ultimi, a scopo puramente collaborativo, le proprie considerazioni.

ARTICOLO 6

Nell'esercizio della propria attività l'analista biografico a orientamento filosofico rispetta la dignità dell'analizzante, nonché il diritto alla sua riservatezza, autodeterminazione e autonomia; ne rispetta altresì le opinioni e credenze ed evita ogni tipo di discriminazione di religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, condizione economica, sesso, orientamento sessuale, condizioni di salute, disabilità.

ARTICOLO 7

L'analista biografico a orientamento filosofico è tenuto al vincolo di riservatezza. A tal fine, non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né fornisce a terzi, senza esserne espressamente autorizzato dall'analizzante, informazioni concernenti le consultazioni effettuate o programmate.

Allo scopo di assicurare l'effettività del vincolo di riservatezza, l'analista biografico a orientamento filosofico custodisce i propri appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e in qualunque forma, anche telematica, siano stati raccolti, in modo da evitare che soggetti terzi possano venirne a conoscenza.

L'analista informa i suoi collaboratori circa l'obbligo di riservatezza e vigila affinché essi vi si conformino.

ARTICOLO 8

La conservazione della documentazione di cui all'articolo precedente per almeno dieci anni dalla conclusione di ogni rapporto professionale rappresenta una buona pratica dell'analista.

La mancata conservazione di tale documentazione, tuttavia, non può in nessun caso dare luogo a sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 16 del presente codice di condotta.

ARTICOLO 9

L'analista biografico a orientamento filosofico può prestare la propria attività sia in favore di singoli che di gruppi. In questa seconda ipotesi, oltre a procedere con ciascun singolo analizzante ai sensi dell'art. 4, informa immediatamente e senza indugio l'intero gruppo sulle modalità di svolgimento della propria attività.

Qualora lo ritenga necessario, l'analista biografico a orientamento filosofico può chiedere a tutti coloro che partecipano a un'attività di gruppo di impegnarsi reciprocamente al vincolo di riservatezza, riservandosi di escludere chi non intenda farlo.

Quando l'attività si svolge a favore di un gruppo, l'analista applica le disposizioni di cui all'art. 5 del presente codice di condotta tenendo in considerazione, individualmente, la personale condizione di ciascun analizzante.

ARTICOLO 10

L'analista biografico a orientamento filosofico evita ogni forma di commistione tra il proprio ruolo professionale e la sua vita privata che possa in qualche modo pregiudicare la qualità della prestazione resa.

ARTICOLO 11

Nella fase iniziale dell'analisi, l'analista concorda la misura del compenso professionale, tenute in considerazione le specificità del caso concreto.

ARTICOLO 12

Qualora sia richiesto dall'analizzante, l'analista redige una relazione di accompagnamento.

ARTICOLO 13

L'analista biografico a orientamento filosofico propone immediatamente e senza indugio all'analizzante l'interruzione dell'attività qualora constati che egli non ne trae alcun beneficio né potrà ragionevolmente trarne in futuro.

ARTICOLO 14

I rapporti tra analisti biografici a orientamento filosofico sono ispirati al rispetto reciproco, alla lealtà e alla condivisione degli obiettivi della Società.

Nei rapporti con i colleghi, l'analista omette ogni forma di comunicazione, sia pubblica che privata, ivi compresi l'utilizzo dei *social networks* e della posta elettronica, caratterizzata dalla distruttività nella contrapposizione confutativa.

L'iscrizione alla Società obbliga l'analista a partecipare attivamente alla vita associativa.

ARTICOLO 15

L'analista biografico a orientamento filosofico utilizza le *cinque regole della comunicazione solidale* elencate in calce al presente codice di condotta.

ARTICOLO 16

È istituita dal Consiglio Direttivo della Società una commissione deontologica, con il compito di assicurare l'aggiornamento continuo del presente codice e di perseguirne le violazioni.

La commissione deontologica acquisisce le notizie di violazione del codice d'ufficio oppure su segnalazione di un professionista iscritto alla Società, di un analizzante o di terzi.

La commissione svolge la propria attività nel rispetto dei principi di pienezza dell'istruttoria, garanzia del diritto di difesa e contraddittorio tra le parti.

Acquisita d'ufficio una notizia di violazione del codice o ricevutane una segnalazione da terzi, la commissione ne informa immediatamente e senza indugio i soggetti interessati.

Prima che intervenga la decisione della commissione, il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di presentare in ogni momento memorie e documenti a suo discarico, nonché di chiedere di essere ascoltato oralmente.

Nessuna decisione disciplinare è adottata prima che siano decorsi trenta giorni dal momento in cui è data comunicazione all'interessato dell'apertura di un procedimento a suo carico e, qualora ne abbia fatto richiesta, prima che lo stesso sia stato ascoltato oralmente.

La commissione adotta decisioni motivate, indicandone con precisione i presupposti di fatto e specificando quali norme di comportamento siano state violate.

Proporzionalmente alla gravità della violazione, la commissione può adottare le seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione verbale; b) ammenda, comunque non superiore alla somma corrispondente alla quota di iscrizione dell'anno in corso moltiplicata per dieci; c) sospensione temporanea dalla partecipazione alla vita associativa; d) radiazione dalla Società.

ARTICOLO 17

Il presente codice di comportamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea della Società.

Milano .././2024

LE CINQUE REGOLE DELLA COMUNICAZIONE BIOGRAFICO-SOLIDALE

1) Il riferimento all'esperienza biografica è sempre presente, indipendentemente dal tipo di discorso.

2) Le affermazioni dell'altro vengono accolte come espressione del suo sé e delle sue credenze. Ciò significa che la comunicazione si discosta dall'opposizione di tesi in competizione per una verità che escluda la verità dell'altro.

3) L'ascolto dell'altro è aperto, il che significa che tende a sospendere ogni interpretazione sostitutiva del tipo "Quel che ho sentito è solo una copertura di qualcos'altro".

4) Il contributo e la restituzione di chi ascolta tendono a esprimersi come un'offerta anamorfica, il che significa la possibilità che il diverso punto di vista scopra altri aspetti di ciò che si è detto, e che questi altri aspetti possano essere liberamente presi in considerazione, o trascurati, da chi guida l'incontro.

5) La tentazione della distruttività nella contrapposizione confutativa deve essere sospesa e riesaminata autoanaliticamente e in silenzio.

(Per approfondire "regole e finalità della comunicazione biografico-solidale" vedi R. Màdera, *La Carta del senso*, Raffaello Cortina, Milano, 2012, pp. 227-236)

Milano, 15 aprile 2025